

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

N. 36 - 1161/2019

**OGGETTO: TERRITORIO E TRASPORTI – COMUNE DI BORGOFRACO D'IVREA –
VARIANTE PARZIALE N. 2 AL P.R.G.I. - D.C.C. N. 35 DEL 20/12/2018 -
PRONUNCIAMENTO DI INCOMPATIBILITÀ.**

IL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n.56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana:

- ⇒ n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;
- ⇒ n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;
- ⇒ Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 503-26107/2018 del 26/10/2018 con cui si è proceduto a modificare il conferimento di alcune deleghe delle funzioni amministrative ai Consiglieri Metropolitani;

Premesso che per il Comune di Borgofranco d'Ivrea:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.I., approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 18-1863 del 21/04/2011;
- ⇒ ha approvato, con la deliberazione C.C. n. 5 del 11/04/2012 la Variante parziale n. 1 al P.R.G.I., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- ⇒ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 35 del 20/12/2018, il Progetto preliminare della Variante parziale n. 2 al P.R.G.I., ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso alla Città Metropolitana in data 28/12/2018 prot. n. 9044/2018 (pervenuto in data 07/01/2019 ns. prot. n. 823), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal settimo comma della citata legge;
(pratica n. VP-1/2019);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

1. popolazione: 3.624 abitanti al 1971; 3.678 abitanti al 1981; 3.662 abitanti al 1991, 3.636 abitanti al 2001 e 3.643 abitanti nel 2011, dati che evidenziano un andamento demografico in lieve aumento nell'ultimo decennio;
2. superficie territoriale di 1.342 ettari, dei quali: 141 ettari di pianura, 927 ettari di collina e 274 ettari di montagna; di cui 653 ettari presentano pendenze inferiori al 5%, 253 ettari presentano pendenze tra i 5% e il 25% e 436 ettari presentano pendenze superiori al 25%;
 - ⇒ capacità d'uso dei suoli e foreste: 810 ettari appartenenti alla "Classe I" e 536 ettari di "aree boscate", circa al 40% del territorio comunale;
 - ⇒ è compreso nell'Ambito 24 di approfondimento sovracomunale di "Ivrea", che costituisce, ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2), la prima articolazione del territorio metropolitano per coordinare le politiche a scala sovracomunale ("a) Infrastrutture; b) Sistema degli insediamenti – processi di sviluppo dei poli industriali/commerciali; c) Sistemi di diffusione urbana,; d) Livelli di servizio di centralità di livello superiore; e) Programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani; f) Quadro del dissesto idrogeologico...." (Cfr. comma 8 art. 9 delle N.d.A. del PTC2));
 - ⇒ ricompreso nella zona omogenea 9 "Eporediese" della Città Metropolitana di Torino, costituita da 58 Comuni (ai sensi del comma 11, lettera c), articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56);
 - ⇒ è individuato dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e dal PTC2 come "centro storico di tipo C media rilevanza";
 - ⇒ insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana indicati nell'art 22 del N.d.A. del P.T.C.2;
 - ⇒ sistema produttivo: il PTC2 individua un ambito produttivo di II livello;
 - ⇒ fa parte del *Patto Territoriale del Canavese* (insieme ad altri 121 comuni, a 5 comunità montane e a numerose associazioni, consorzi e società), promosso nel marzo 1997 dalla Città di Ivrea, di cui la Città metropolitana di Torino è Soggetto responsabile;
 - ⇒ infrastrutture per la mobilità:
 - è attraversato dall'Autostrada A5 Torino-Aosta, dalla S.S. n. 26 della Valle d'Aosta e dalle Strade Provinciali n. 419 della Serra, n. 69 di Quincinetto, n. 70 di Quassolo, n. 73 della Serra e n. 74 di Chiaverano;
 - è interessato dalla realizzazione della circonvallazione di Baio Dora con sovrappasso dell'autostrada A5 nel tratto compreso tra Rio Assa e il cimitero di Baio Dora, dalla Variante Baio Dora-Quassolo nel tratto dal Cimitero di Baio Dora alla S.S. n. 26 Montestrutto, dal potenziamento della bretella S.P. n. 69/1 con la realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Dora Baltea e dalla realizzazione di un nuovo tracciato definito variante di Borgofranco nella tratta compresa tra il potenziamento della S.P. n. 69/1 e la S.P. n. 73;
 - è attraversato dalla linea ferroviaria Chivasso - Aosta;
 - ⇒ assetto idrogeologico del territorio:
 - è compreso nell'Ambito Nord 1 con i Comuni di: Chiaverano, Lessolo, Montalto Dora, Cascinette di Ivrea, Burolo, Fiorano C.se, Salerano C.se, Banchette, Samone, Ivrea, Bollengo, Palazzo C.se, Albiano d'Ivrea, Piverone, Azeglio, Strambino, Caravino, Settimo Rottaro, Vestigine, Cossano C.se, Mercenasco, Candia, Vische, Borgomasino e Maglione,

quale Gruppo di Lavoro per condividere il dissesto idrogeologico da sottoporre all'Autorità di bacino del fiume Po;

- è attraversato dalle acque pubbliche del fiume Dora Baltea;
- il "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/01, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 289 ettari (circa il 21% del territorio comunale);
- in base ai dati sul dissesto idrogeologico condivisi tra gli Enti coinvolti con la D.G.R. del 18/02/2008 n. 39-8244, si evidenziano, 2 frane puntuali, 38 ettari circa di frane areali, 19 ettari circa di conoidi, 13 km di dissesti lineari e 84 ettari di dissesti areali;
- l'abitato di Baio Dora, ai sensi della Legge n. 445 del 09/07/1908 e s.m.i., è da trasferire o consolidare;

1. tutela ambientale:

- il territorio comunale è interessato, su una superficie di 328 ettari, dal Biotopo Comunitario - Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" – IT 1110021 - BC 10021, Sito di Interesse Comunitario (SIC), individuato dalla Regione Piemonte, denominato "Laghi d'Ivrea" e dal Biotopo Comunitario - Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" - BC 10057 "Serra D'Ivrea";

preso atto che il Comune di Borgofranco d'Ivrea è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico);

preso inoltre atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 35 del 20/12/2018 di adozione della Variante parziale in questione;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale n. 2, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato ad apportare le seguenti variazioni al P.R.G.I. vigente:

1) stralci e rilocalizzazione di capacità edificatoria:

- 1a) - stralcio di parte dell'ambito *D1a* "aree destinate ad attività economiche" per una superficie territoriale di 2.244 mq, riclassificato a destinazione agricola.

[la proposta è incompatibile con il PTC2, ai sensi delle Prescrizioni che esigono attuazione di cui alla lettera e) comma 1 art. 15 e comma 7 art. 24 delle N.d.A. del Piano metropolitano];

- 1b) – stralcio di parte dell'ambito *B25* "area residenziale di completamento" e parte dell'area destinata a parcheggio *P92* per una superficie complessiva di 1.766 mq, riclassificati a verde privato;
- 1c) – stralcio di parte dell'ambito *B25* "area residenziale di completamento" di circa 886 mq, riclassificato a verde privato;
- 1d) – stralcio di parte dell'ambito *B30* "area residenziale di completamento" di circa 966 mq, riclassificato a verde privato;

- 1e) – stralcio di parte dell’ambito *B31* “area residenziale di completamento” e parte dell’area destinata a parcheggio *P3* per una superficie complessiva di 2.583 mq, riclassificati a verde privato;
 - 1f) – stralcio di parte dell’ambito *B65* “area residenziale di completamento” di circa 683 mq, riclassificato a verde privato;
 - 1g) – stralcio di parte dell’ambito *B70* “area residenziale di completamento” di circa 1.222 mq, riclassificato a verde privato;
 - 1h) – stralcio di parte dell’ambito *B45* “area residenziale di completamento” di circa 3.027 mq, riclassificato a verde privato;
 - 1i) – stralcio di parte dell’ambito *B52* “area residenziale di completamento” e parte dell’area destinata a parcheggio *P53* per una superficie complessiva di 5.004 mq, riclassificati a verde privato;
 - 1j) – stralcio di parte dell’ambito *B90* “area residenziale di completamento” di circa 1.178 mq, riclassificato a verde privato;
 - 1k) – stralcio di parte dell’ambito *B111* “area residenziale di completamento” di circa 574 mq, riclassificato a verde privato;
 - 1l) – stralcio di parte dell’ambito *A56* “area residenziale di antico impianto” e di parte dell’ambito *C25* “area residenziale di espansione” per una superficie di 1.246 mq, riclassificati a verde privato;
 - 1m)– stralcio di parte dell’ambito *B143* “area residenziale di completamento” di circa 3.018 mq, riclassificato in “area agricola” *E*;
 - 1n) – stralcio di parte dell’ambito *B135* “area residenziale di completamento” di circa 459 mq, riclassificato in “area agricola” *E*;
 - 1o) – stralcio di parte dell’ambito *B127* “area residenziale di completamento” di circa 1.482 mq, riclassificato a verde privato;
 - 1p) – stralcio di parte dell’ambito *B161* “area residenziale di completamento” di circa 3.888 mq, riclassificato in “area agricola” *E*;
 - 1q) – individuazione di un nuovo lotto di completamento di 1.980 mq contraddistinto dall’acronimo *B116bis* “area residenziale di completamento”, in luogo dell’attuale destinazione a verde privato;
- 2) razionalizzazione di aree e servizi:
- 2a) – stralcio di parte dell’ambito *P82* “area per attività ed attrezzature di interesse generale comunale” di tipo *P* “area destinate a parcheggi pubblico” di 700 mq, riclassificato in “area agricola” *EA*;
 - 2b) – stralcio dell’ambito *P84* “area destinata a parcheggio pubblico” di 1670 mq, riclassificato in “area agricola” *EA*;
 - 2c) – stralcio di parte dell’ambito *D2* “area destinate ad attività economiche” di circa 3.775 mq, riclassificato a Servizi che andrà ad integrare la previsione del P.R.G.I. vigente *P50* “area destinata a parcheggio pubblico”;
- 3) ridefinizione del PEC unitario localizzato a nord dell’abitato di Borgofranco d’Ivrea, (classificato dal P.R.G.I. vigente come “aree di espansione” *C14*, *C16* e *C27* e aree di interesse comunale “aree destinate a parcheggio pubblico” *P94*, *P65* e *P68*) in subambiti autonomi,

identificati con gli acronimi C27.1, C27.2, C14.1 e C14.2 e stralcio di parte dell'ambito C16, riclassificato in "area agricola" A (5.000 mq) e "verde privato" VP (3.300 mq);

- 4) considerato che l'ambito D41 "area destinata ad attività economiche", presenta un fabbricato ad uso residenziale ed un capannone produttivo, viene proposto di differenziare il fabbricato residenziale dall'immobile ad uso produttivo;
- 5) correzioni di errori materiali:
 - 5a) – ripermimetrazione dell'ambito produttivo D5 per consentire l'identificazione della area B31 "area residenziale di completamento" già esistente;
 - 5b) – ampliamento dell'ambito B159 "area residenziale di completamento" per integrare gli immobili esistenti, posti in prossimità dell'area in questione;
 - 5c) – integrazione della cartografia, riportando i fabbricati esistenti sull'area D6;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

dato atto che alla Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana di Torino) compete il ruolo di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."* (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

vista la L.R. n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013, 17/2013 e 3/2015 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: *"contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati....."*;

dato atto che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., la deliberazione C.C. n. 35 del 20/12/2018 di adozione della Variante:

- " ... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;
- contiene un prospetto numerico che evidenzia "....la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...";
- ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. e del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., l'Organo Tecnico Comunale ha emesso con Nota del 10/12/2018 prot. n. 8674 un provvedimento di esclusione della Variante in oggetto dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), previa consultazione dei Soggetti con Competenze Ambientali che hanno espresso le loro osservazioni sul Documento di Verifica di assoggettabilità alla V.A.S.;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'art. 17 della L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 15/02/2019;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- che**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., il progetto preliminare della Variante parziale n. 2 al P.R.G.I. del Comune di Borgofranco d'Ivrea, adottato con deliberazione C.C. n. 35 del 20/12/2018, presenta **nell'intervento n. 1a contenuti di incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovra comunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*", per le motivazioni di seguito esposte:
 - la proposta di stralciare una parte dell'ambito produttivo *D1a* a favore della destinazione agricola, è incompatibile con il PTC2; **le Prescrizioni che esigono attuazione di cui alla lettera e) comma 1 art. 15 delle N.d.A. del Piano metropolitano, impongono il vincolo di realizzare forme urbanistiche compatte**; stralciarne una parte al confine con il Comune di Settimo Vittone, assegnando ad un lotto incolto lungo e stretto la destinazione agricola, in un contesto produttivo, visto che anche nel Comune di Settimo Vittone è presente una analoga destinazione urbanistica, altera l'attuale compattezza dell'area, lasciando il lotto incolto ad una destinazione non coerente con il contesto;
 - inoltre, come definito dalle cartografie del PTC2, il sito produttivo che interessa i Comuni di Borgofranco d'Ivrea e Settimo Vittone è classificato tra gli ambiti di II livello per i quali trovano applicazione le **Prescrizioni che esigono attuazione di cui al comma 7 art. 24 delle N.d.A. del Piano metropolitano, in cui è citato: "Negli ambiti produttivi di II livello si confermano e tutelano le destinazioni produttive,....."**;
 - sulla scorta di quanto sopra riportato sarebbe opportuno conservare la destinazione attualmente prevista del P.R.G.I. vigente;
- che**, alla luce **dell'espressione di incompatibilità** sopra motivata e riferita ai contenuti ivi indicati, alla procedura di approvazione della Variante, trova applicazione quanto previsto al comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 che prevede "*se la....città metropolitana.....ha espresso parere di non compatibilità con il PTCP.... o i progetti sovracomunali approvati, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole....della città metropolitana"*;

- ⇒ **di rinviare**, ad apposito provvedimento del Dirigente della Direzione Territorio e Trasporti, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.I., la formulazione di osservazioni;
- ⇒ **di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Borgofranco d'Ivrea per i successivi provvedimenti di sua competenza;
- ⇒ **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 6 febbraio 2019

Il Vicesindaco metropolitano
delegato alle Risorse Umane, Patrimonio, Sistema
informativo e Provveditorato, Protezione civile,
Pianificazione territoriale e Difesa del Suolo,
Assistenza Enti locali, Partecipate.

(Marco Marocco)